

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI Presidente

Massimo PERIN Presidente aggiunto

Riccardo PATUMI Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'istanza di rito abbreviato presentata nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **46248** del registro di segreteria nei confronti di **SIVIERO Massimo**, nato a Forlì il 12.7.1972, c.f. SVRMSM72L12D704F, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Gabriele Bordoni e Umberto Bartolotti;

Visto l'atto di citazione;

Vista l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto ai sensi dell'art. 130 del codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 17 settembre 2024;

Visti tutti gli altri atti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 tenuta con l'assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi, il Sostituto

Procuratore Generale Salvatore Antonio Sardella per la Procura contabile regionale e, per la parte convenuta, l'avvocato Umberto Bartolotti.

MOTIVAZIONE

1. Con **atto di citazione** depositato in data 3 maggio 2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il signor Siviero Massimo, funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Ravenna, condannato dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1804/2023 oggetto di un ricorso in Cassazione non ancora definito, per truffa aggravata commessa a danno di una Pubblica Amministrazione conseguente a condotte assenteistiche che si sono concretizzate in diversi episodi di omessa timbratura all'uscita dall'ufficio del cartellino marcatempo in occasione di allontanamento per ragioni estranee al suo incarico; nonché per la presentazione di certificati attestanti stati di malattia insussistenti; infine, per aver compilato false autocertificazioni.

Per le condotte di cui sopra la Procura regionale ne aveva chiesto la condanna a risarcire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di danno patrimoniale per le assenze ingiustificate dal lavoro, 952,70 euro, pari alle retribuzioni ingiustificatamente percepite e 7.000,00 euro, per il danno all'immagine.

2. Il difensore del convenuto, con l'**atto di costituzione in giudizio** depositato in data 18 settembre 2024, ha formulato un'istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, offrendo in pagamento la somma complessiva di 3.252,70 euro, di cui 952,70 euro a titolo di integrale rifusione del danno patrimoniale diretto e 2.300,00 euro per il danno all'immagine. A tal fine ha prodotto il parere favorevole della Procura regionale che era stato tuttavia condizionato alla rifusione integrale del danno patrimoniale diretto

causato, pari alle retribuzioni indebitamente percepite per il tempo lavoro non prestato, in data antecedente allo svolgimento della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza di rito abbreviato.

3. Ad esito della **camera di consiglio del 6 novembre 2024**, questa Sezione, con decreto n. 11/2024, in accoglimento di una richiesta avanzata dal convenuto che non aveva ancora eseguito il pagamento riferito al danno patrimoniale, considerato il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, ha disposto il rinvio della trattazione del giudizio a una successiva camera di consiglio fissata per il 22 gennaio 2025.

4. Nella **camera di consiglio del 22 gennaio 2025**, questo Collegio preliminarmente ha verificato l'avvenuto pagamento da parte del convenuto dell'importo di 952,70 euro, a titolo di danno patrimoniale in favore dell'Amministrazione danneggiata.

Quindi, valutata ammissibile l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato, in quanto il danno all'immagine non ha realizzato alcun doloso arricchimento in favore del convenuto e considerata altresì congrua la somma offerta da quest'ultimo, pari ad oltre il 30% della richiesta attorea, con decreto n. 2/2025 l'ha accolta ai sensi dell'art. 130 del codice di giustizia contabile, determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio nell'importo di 2.300,00 euro.

5. Nella **camera di consiglio del 25 giugno 2025** le parti, sulla base della documentazione versata in atti dalla quale risulta il versamento eseguito dal convenuto della somma di 2.300,00 euro in favore dell'Amministrazione di appartenenza, hanno concordemente chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto.

6. Per quanto sopra esposto, il Collegio, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione attestante il pagamento effettuato dal convenuto nei termini fissati dal decreto n. 2/2024, dispone, in conformità alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero, la definizione del giudizio n. 46248 ai sensi dell'art.130 del codice di giustizia contabile e ne dichiara l'**estinzione**.

7. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, **dichiara estinto il giudizio** n. 46248 proposto dalla Procura regionale nei confronti del sig. Massimo Siviero.

Condanna il sig. Massimo Siviero al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 128,00 (centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 23 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)